

Scrittura Privata

T R A

L' A.S.P. "OSPEDALE S. ANTONIO", con Sede in Sassello (SV) Via G. Badano 23, C.F. 00240980094, in persona del suo Presidente pro-tempore Sig. Alfio MINETTI, da una parte (comodante)

E

Il Dott. BIBBIANI Eddie, nato a Savona il 07/06/1964 (CF) BBB DDE 64 H 07I480Q per l' altra parte (comodatario)

PREMESSO CHE

- l' Ospedale S. Antonio dispone presso la propria sede di alcuni locali che possono essere destinati ad ambulatorio medico;
- il Dottor Bibbiani ha chiesto la disponibilità di un ambulatorio per lo svolgimento della propria attività libero professionale;

Tanto premesso e ritenuto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. L' Ospedale S. Antonio concede in comodato d' uso al Dott. Bibbiani un ambulatorio presso la Sede dell' Azienda, affinché il Dott. Bibbiani vi eserciti la sua attività professionale nei giorni che preventivamente verranno comunicati dallo stesso al comodante.
Ogni variazione di orario dovrà essere comunicata e concordata con l' Amministrazione dell' Ospedale S. Antonio.
3. L' ambulatorio non sarà ad uso esclusivo del Dottor Bibbiani, ma potrà essere utilizzato anche da altri Medici, compatibilmente con lo spazio a disposizione, in orari diversi da quelli indicati al punto 2;

4. L' Ospedale S. Antonio dichiara che detto locale è in regola con le vigenti normative e il Dottor Bibbiani dichiara che lo stesso è di suo pieno gradimento, quanto a superficie e stato di manutenzione.
5. L' attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio sarà a totale carico del Dott. Bibbiani, compresa la manutenzione e la pulizia degli accessori; restano a carico dell' Ospedale S. Antonio gli oneri relativi alla pulizia generale dei locali.
6. Il Dott. Bibbiani verserà mensilmente all' Ospedale S. Antonio, a titolo di corrispettivo per l' uso dei locali la somma € 100,00 (Euro cento/00) comprensiva del costo del riscaldamento, dell' energia elettrica, dell' acqua e della pulizia;
7. Il Dott. Bibbiani svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione all' Ente e sotto la propria responsabilità; l' Ospedale S. Antonio è pertanto manlevato da ogni responsabilità per danni a persone o cose inerenti lo svolgimento del servizio in oggetto.
8. La durata della convenzione viene stabilita in anni uno a far data dal 01/07/2014, con possibilità di tacito rinnovo per uguali periodi. E' fatta salva tra le parti la possibilità di rescindere consensualmente ed anticipatamente il contratto; le parti hanno altresì facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto, con preavviso di almeno sessanta giorni, mediante invio di lettera Raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Al comodatario è fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte gli spazi locati e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella contrattuale; la violazione di tali divieti produrrà, senza necessità di costituzione in mora, la risoluzione di diritto del presente contratto;



10. il mancato pagamento di due mensilità anche non consecutive comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza necessità di costituzione in mora;
11. Le parti danno atto che all' interno della struttura funziona regolare sistema di prevenzione incendi, generatore sostitutivo di corrente elettrica, uscite di sicurezza e di quant' altro previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza.
12. La presente convenzione è registrabile in caso d' uso con spese a carico della parte attrice.
13. Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme vigenti in materia.


Sassello, 30/06/2014



Dott. BIBBIANI Eddie



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano espressamente di approvare le clausole n. 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10



Dott. BIBBIANI Eddie

